



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

Sportello Unico per l'Edilizia
Prot. Gen. N. 3086

Novi di Modena 01.04.2010

A tutti i tecnici operanti sul territorio
Ad Ordini e Collegi della Provincia di Modena

*L'originale firmato e protocollato è depositato
agli atti del Comune presso lo Sportello Unico
per l'Edilizia*

Oggetto:	1. COSTO DI COSTRUZIONE 2010 2. AGGIORNAMENTO ISTAT MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 2010 3. ATTI REGIONALI IN MATERIA SISMICA 4. ASSEVERAZIONE IN MATERIA DI NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 5. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004 6. RILEVAZIONI ISTAT
----------	---

Scrivo la presente circolare informativa per aggiornamenti tariffari ed altre comunicazioni riguardanti lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Novi

1 – COSTO DI COSTRUZIONE 2010

Come risaputo, il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali è assoggettato ad adeguamento annuale ed automatico, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente.

Con delibera di giunta n. 113 del 03.12.2009 era stata recepita la variazione percentuale determinatasi nel periodo 01.07.2008 – 31.12.2008 in quanto l'ISTAT era ancora in fase di calcolo dei valori del 2009: l'incremento calcolato sul periodo parziale era pari allo **0,3%** in applicazione del quale si era determinato che il costo di costruzione provvisorio per l'anno 2010 sarebbe ammontato ad **€. 743,80 per mq** di superficie complessiva.

A seguito di pubblicazione da parte dell'Istat dei valori del 2009 si è provveduto a ricalcolare l'aggiornamento che ha evidenziato, per l'intero periodo annuale, una variazione percentuale negativa pari a **-1,06%**, pertanto è stato rideterminato il costo di costruzione, su base anno 2009 pari a € 741,54, per un importo pari ad **€ 733,68/mq** di superficie complessiva.

Il nuovo importo in materia di costo di costruzione si applicherà ai progetti edilizi relativi ad interventi onerosi presentati a far data dal giorno 02.01.2009.

2 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - ANNO 2010

Con il medesimo atto di Giunta Comunale n.113 del 03.12.2009 sono stati aggiornati alla variazione ISTAT di cui sopra (0,3%), come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 09/09/1999, anche gli importi dei valori attribuiti alla **monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico**.

I nuovi importi per l'anno 2010, ricalcolati come sopra a seguito dell'aggiornamento dei valori ISTAT a variazione percentuale negativa -1,06%, sono così determinati:

- PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE B E PARCHEGGI NEL PIANO INTEGRATO DI RECUPERO: **€ 59,41/MQ**
- VALORE AREE VERDE PUBBLICO IN ZONE B A FRONTE DI UN CAMBIO D'USO A FINI NON RESIDENZIALI: **€ 34,98/MQ**

3 - ATTI REGIONALI IN MATERIA SISMICA

La Regione Emilia Romagna, con atti di Giunta Regionale, ha emanato due nuove disposizioni in attuazione dei disposti della L.R. 30 ottobre 2008, n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico" e precisamente:



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

1. Delibera di giunta Regionale n.1661 del 2 novembre 2009 – **“Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”**
2. Delibera di Giunta Regionale n.121 del 01 febbraio 2010 – **“Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9 comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n.19 del 2008”**.

Quanto alle disposizioni di cui al provvedimento elencato al **punto 1**, si evidenzia l'importanza della norma che specifica che **gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B dell'atto sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica**, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, e quindi anche nel Comune di Novi di Modena.

Quanto alle disposizioni di cui al provvedimento elencato al **punto 2**, si evidenzia la **grande rilevanza che le medesime assumono nell'ordinaria gestione degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi che li legittimano**.

I casi individuati dall'atto di indirizzo di cui all'allegato A – *Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici* – ed i casi di cui all'allegato B – *Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale* – **hanno carattere tassativo**, e quindi solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione del Titolo IV della LR 19/2008, cioè al deposito o all'autorizzazione sismica, fermo restando che necessitano della documentazione prevista ai punti C1 e C2 dell'allegato C (quest'ultimo concerne l'individuazione degli elaborati progettuali con cui si dimostra la ricorrenza dei casi individuati agli allegati A e B).

Le previsioni degli allegati A, B e C dell'atto in oggetto trovano immediata applicazione dalla data di approvazione dell'atto di indirizzo e quindi dal 1° febbraio 2010.

Si sottolinea che:

- la documentazione prevista al punto **C1 per Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all'allegato A**, è predisposta da progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, e deve essere allegata alla richiesta del PdC o alla DIA nonché, **nel caso di attività edilizia libera, conservata dal committente**;
- la documentazione prevista dal punto **C2 per Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, di cui all'allegato B**, è predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, e **dovrà essere redatta prima dell'esecuzione dei lavori in variante, disponibile in cantiere ed esibita ai tecnici incaricati della vigilanza**; la stessa documentazione sarà depositata, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, entro la data di ultimazione dei lavori (congiuntamente al titolo abilitativo in variante se il medesimo è necessario);

La documentazione prevista dall'**allegato D** (documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del PDC e per la presentazione della DIA) si rende necessaria per gli interventi di cui all'art.11, comma 2¹ della LR 19/2008 per i quali la DIA o la domanda di PDC

¹ Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1° Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail territorio@comune.novi.mo.it

sia presentata a far data dal 1° febbraio 2010; per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1² della LR 19/2008, le previsioni di cui all'allegato D trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno 2010. Sino a tale data la progettazione esecutiva riguardante le strutture dovrà essere predisposta nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'art.93, commi 3, 4 e 5, del DPR 380/2001 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008.

La Regione Emilia Romagna, per i casi sopra citati, sta predisponendo **apposita modulistica** al fine di rendere omogenei i comportamenti e facilitare i professionisti nella redazione di corrette asseverazioni.

In attesa di emanazione della suddetta modulistica, in tutti i casi in cui si verificano le ipotesi di cui agli allegati A e B, allo stato attuale si propone di utilizzare il modulo della trascurabile importanza, già predisposto e presente nella sezione modulistica dello sportello Unico per l'Edilizia sul sito web del Comune di Novi, allegando la documentazione prevista nell'allegato C dell'atto di indirizzo regionale, fermo restando che non appena sarà disponibile la modulistica regionale la medesima troverà applicazione immediata.

Nei casi di cui all'art.11, comma 2, della LR 19/2008, con riferimento alle lettere b), c) e d), la documentazione dovrà essere quella prevista dall'allegato D a corredo della domanda di autorizzazione sismica. Per quest'ultima si ritiene di poter attendere la modulistica regionale che pare essere di prossima pubblicazione; in caso di necessità, su specifica richiesta, si potrà predisporre un modulo provvisorio.

Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, della LR 19/2008, per i quali la data di applicazione delle disposizioni è demandata al 1° giugno 2010, si confida che a tal data sia già avvenuta la pubblicazione dell'atto di indirizzo integrativo in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ex art.12, c.1, LR 19/2008.

Gli atti regionali indicati sono facilmente scaricabili, così come il resto della normativa regionale in materia sismica, dai seguenti indirizzi:

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/sezioni/sezione_per_materia/sismica.htm

<http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/sismica.htm>

4. ASSEVERAZIONE IN MATERIA DI NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' (Art.17 LR 23/2004)

L'art. 59, co.1 della L.R.6/2009 – che sostituisce il **comma 4 dell'art. 17 L.R.23/2004 "Accertamento di conformità"** - prevede che, in relazione alle **Norme Tecniche per le Costruzioni**, il professionista abilitato, in allegato alla richiesta di sanatoria, produca una asseverazione, con la quale dichiara la conformità delle opere da sanare con riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere abusive stesse.

L'art. 61, co.2, della L.R. 6/2009 – che sostituisce l'art.22 della L.R. 19/2008 *"Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie"* – prevede che, con riferimento alla Normativa Tecnica per le Costruzioni, che l'asseverazione, allegata alla richiesta o alla presentazione del titolo in sanatoria, possa contenere la dichiarazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.

Fuori da detti casi il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della presentazione della DIA in sanatoria, o della richiesta del permesso di costruire in sanatoria; a

2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

² "Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati."



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1° Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail territorio@comune.novi.mo.it

questo proposito, il richiedente presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della L.R.19/2008.

Al fine di agevolare i professionisti nelle suddette asseverazioni di accompagnamento alle richieste di accertamento di conformità si è predisposto apposito modulo che si provvede ad allegare e che verrà a giorni introdotto nella sezione modulistica dello Sportello Unico per l'Edilizia

5. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004

Con il **1° gennaio 2010** è entrata in vigore la nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica così come definita **all'art.146 del D.LGS. 42/2004**, come sostituito dall'art. 16 del D.LGS.157/2006 e di seguito dall'art.2, comma 1, lettera s) del D.LGS. 26/03/2008 n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.LGS. 22/01/2004 n.42 in relazione al paesaggio".

La novità significativa della nuova procedura è quella che riserva al Soprintendente il potere di esprimere un **parere preliminare vincolante** sugli interventi nelle aree soggette a tutela paesaggistica, quindi, mentre in precedenza la Soprintendenza esercitava un controllo di legittimità successivo all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e che poteva concretizzarsi o nel silenzio equivalente ad assenso o nell'annullamento del provvedimento, oggi deve esprimersi prima.

Nuova procedura

La domanda di autorizzazione paesaggistica viene presentata sempre al Servizio Programmazione e Gestione del Territorio, contestualmente o no alla presentazione del progetto edilizio (DIA o richiesta di rilascio del permesso di costruire).

Alla domanda va allegata la documentazione prevista dalla legge, in particolare, va sempre allegata la Relazione paesaggistica, come prevede il DPCM del 12/12/2005.

Competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio (a cui la Regione ha delegato questa funzione).

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990 e s.m., Responsabile del procedimento è la geom. Federica Freddi, nominata anche a seguito della partecipazione al corso di formazione di 78 ore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio in Emilia-Romagna: un percorso formativo" patrocinato da Ministero per i Beni e le attività culturali, Regione Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna e ANCI Emilia Romagna; Responsabile del provvedimento è l'Arch. Mara Pivetti, Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio.

Il responsabile del procedimento ha **40 giorni** (da quando la domanda risulta presentata al Comune) per effettuare la sua **istruttoria**, nell'ambito della quale:

1. verifica la correttezza e la completezza della domanda e ha cura di richiedere autonomamente ai privati l'eventuale integrazione necessaria (art.146, comma 7);
2. verifica la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato (art.146, comma 3) dalla quale scaturisce la **relazione tecnica illustrativa** che l'istruttore deve redigere per l'inoltro alla Soprintendenza;
3. acquisisce il parere della C.Q. (Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio) (l'istruttore redige la sua relazione tecnica e partecipa alla seduta della C.Q. nella quale relaziona sul progetto);
4. trasmette al Soprintendente la proposta di rilascio (o di diniego) dell'autorizzazione paesaggistica, corredata da (art.146, comma 7):
 - a) una copia della domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dal privato;
 - b) una copia della relazione paesaggistica;
 - c) una copia del verbale della C.Q.;
 - d) una relazione tecnica illustrativa delle motivazioni a sostegno della proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione paesaggistica;
5. invia al richiedente una lettera con la quale informa che è stato avviato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge 241/1990 e ai sensi



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1° Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail territorio@comune.novi.mo.it

dell'art.146, comma 7, del D.LGS.4272004 e ss. mm. e ii. indicando il nome del Responsabile del procedimento e del Responsabile del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Da quando riceve gli atti di cui al punto 4 precedente, la Soprintendenza ha **45 giorni** per esprimere un parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico (art.146, comma 8).

Si tratta di un parere **obbligatorio e vincolante** (art.146, comma 5). Il parere è obbligatorio, ma non vincolante, solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesistico.

Da quando riceve il parere del Soprintendente, il responsabile del provvedimento ha **20 giorni** (art. 146, comma 8) per:

- rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, se il parere del Soprintendente è favorevole, o se è favorevole con prescrizioni (la data di rilascio è la data del protocollo generale in uscita);
- inviare la lettera di preavviso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 e s.m., se il parere del Soprintendente è negativo.

Il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio provvede a trasmettere l'autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza nonché allo Sportello Unico per l'Edilizia, per la prosecuzione delle procedure edilizie eventualmente avviate (art. 146, comma 11).

L'autorizzazione paesaggistica diventa **efficace dopo 30 giorni** dal suo rilascio (art.146, co. 11).

Dalla data di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, cominciano a decorrere i 30 giorni per l'efficacia della DIA, se presentata, ed analogamente può essere concluso il procedimento di rilascio, o diniego, del permesso di costruire.

L'autorizzazione paesaggistica è **valida per 5 anni** dalla data di rilascio. Decorso questo termine, l'esecuzione dei lavori progettati, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, comma 4), se i lavori non sono stati effettuati o conclusi.

Se la Soprintendenza non rende il parere nei 45 giorni previsti, Il Responsabile del Servizio può convocare una conferenza di servizi (art.14 ss L.241/1990 e s.m.), alla quale il Soprintendente partecipa, o fa pervenire il suo parere scritto (art.146, comma 9).

La conferenza di servizi si pronuncia perentoriamente entro **15 giorni**.

In ogni caso, se il Soprintendente non si è espresso una volta **decorsi 60 giorni** dalla ricezione degli atti, il Responsabile del provvedimento conclude il procedimento con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, o con il diniego (previa comunicazione del preavviso).

Il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica, come sopra descritto, può avere, dunque, una **durata massima di 105 giorni** (120 giorni se viene indetta una conferenza di servizi).

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31/12/2009, non si erano ancora conclusi con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tutela del privato

Decorsi tutti i termini del procedimento, senza che abbia avuta notizia del preavviso di diniego, o del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il privato può inviare la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in via sostitutiva, alla **Regione**, la quale provvede (anche mediante un commissario ad acta) entro i successivi **60 giorni**.

Obbligo di diffusione dei dati

Il Servizio competente ha un nuovo obbligo: compilare e tenere aggiornato un elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, che deve essere liberamente consultabile presso la sede del servizio e deve anche essere pubblicato nel sito del Comune (art. 146, comma 13).

Il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio deve poi inviare questo elenco, ogni 3 mesi, al Soprintendente e alla Regione, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A questo proposito, con lettera prot. 0297808 del 31/12/2009, il Dr. Enrico Cocchi, Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata della Regione Emilia Romagna, ha comunicato che la Regione sta elaborando uno SCHEMA TIPO a cui fare riferimento, per uniformare l'attività



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1° Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail territorio@comune.novi.mo.it

comunale di informazione dei dati da comunicare. Con la medesima lettera, il Direttore ha altresì comunicato che è in corso di emanazione il DPR (previsto all'art.146, comma 9) che prevede una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi individuati come di lieve entità.

Si informa che il modello per la richiesta di autorizzazione paesaggistica/accertamento di compatibilità paesaggistica ha subito lievi modifiche e a brevissimo sarà disponibile sul sito web del Comune alla sezione modulistica dello Sportello Unico.

6. RILEVAZIONI ISTAT

L'Istituto Nazionale di Statistica, con nota prot. n.8171 del 04.12.2009, pervenuta il 24.12.2009, prot. 13629, ha comunicato che sta concludendo un processo di riorganizzazione del processo di raccolta delle informazioni sull'attività edilizia anche tramite nuovi modelli di rilevazione.

Dal 1° gennaio 2010 cessa la validità dei modelli ISTAT/AE e dovranno essere utilizzati nuovi modelli messi a disposizione dall'ISTAT (mod. ISTAT/PDC/RE per l'edilizia residenziale e mod. ISTAT/PDC/NRE per l'edilizia non residenziale).

I modelli e le relative istruzioni sono scaricabili dall'indirizzo internet

<https://indata.istat.it/edilizia>

oppure dal sito del Comune

http://www.comune.novi.mo.it/servizi_cittadini/sportello_unico_edilizia_modulistica.html

Nota finale

Si coglie l'occasione per informare che le funzioni in materia sismica, delegate dalla Regione al Comune, sono state trasferite, con atto di Consiglio Comunale, all'Unione delle Terre d'Argine per l'esercizio in forma associata: è in fase di approntamento la Struttura Tecnica dell'Unione competente per la verifica della rispondenza dei progetti alle Norme Tecniche per le Costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale. Tale struttura sarà preposta allo svolgimento dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione sismica e al controllo sismico dei progetti che verranno estratti a campione ai sensi degli artt. 11 e 17 della L.R. n.31/2002.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, a disposizione per chiarimenti, cordialmente,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Mara Pivetti